**FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022 (Assistenza normativa).**

**Quesito 1.**

**Compilazione SCHEDA CG - Costi di gestione**

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e del modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario per come previsto dalla [Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019](https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm), tuttavia tali costi corrispondono ad una previsione dell'anno 2020 e non ai costi realmente sostenuti.

Come potremmo procedere per inserire i costi reali?

**Risposta ISPRA**

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno {a =2020} per il servizio del ciclo integrato devono essere determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie - (MTR, comma 2, art. 6).

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative relative alla sommatoria delle voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, elencati al comma 3 dell’articolo 6 del MTR.

L’Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all’anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 =1,10%."*

Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i costi 2018 attualizzati utilizzando i tassi di inflazione indicati.

Pertanto, i costi da inserire nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, per l'anno 2020, dovranno essere gli stessi del Piano Economico Finanziario 2020 determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF.

**Quesito 2.**

**Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione).**

Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEDA CG?

**Risposta ISPRA**

Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell' appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l’anno 2020, nella compilazione del MODULO MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, il comune (per un singolo gestore) o l’ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell’anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, *attualizzati* utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima.

Per completezza di informazione, si segnala che, l’Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all’anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 =1,10%."*

Precisazione:

Con la seguente indicazione “il comune (per un singolo gestore) o l’ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore” ISPRA ha inteso fornire un suggerimento circa la modalità per reperire i dati necessari.

**Quesito 3.**

**Compilazione SCHEDA CG - Valori negativi e decimali**

Nella compilazione della scheda CG (Costi di gestione), dei dati dei costi presenti nell'allegato 1 dell'MTR del PEF ARERA 2020, si riscontra la difficoltà nell'inserimento, in quanto, il sistema non riconosce "valori negativi" e valori in cui sono presenti dei "decimali", quindi questo influisce sul corretto inserimento dei dati. Come comportarsi?

**Risposta ISPRA**

La problematica evidenziata è stata superata attraverso l’aggiornamento del software.

**Quesito 4.**

**Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita**

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui sia stata presentata dall’ETC l’istanza di superamento del limite alla crescita. Le istruzioni riportano la seguente dicitura “In caso di non approvazione dell’istanza di cui al punto 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita”.

Alla data di compilazione e trasmissione del MUD da parte del soggetto obbligato si possono pertanto verificare quattro casi:

1)     L’istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;

2)    L’istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;

3)     L’istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;

4)     L’istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA.

Nei casi 1) e 2) i costi da riportare nella scheda CG sono quelli definiti dall’ETC comprensivi dei costi della istanza?

Nei casi invece 3) e 4) i costi da riportare nella scheda CG sono, invece, quelli approvati dalla autorità e non quelli determinati dall’ETC?

**Risposta ISPRA**

Per quanto concerne le *“Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita”* e in particolare i quattro casi che alla data di compilazione del MUD possono verificarsi ovvero:

1. L’istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
2. L’istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;
3. L’istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;
4. L’istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA;

si evidenzia che i costi da riportare nella scheda CG del MUD, relativamente ai casi 1) e 2) sono quelli definiti dall’ETC comprensivi dei costi della istanza come previsto dall’art. 2, comma 17 della LEGGE 14 novembre 1995, n. 481.

Al riguardo si segnala il comma 6.6 dell’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 2019 che riporta “fino all’approvazione da parte dell’Autorità (…) si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ETC”.

In relazione ai quesiti 3) e 4), i costi da riportare nella scheda CG del MUD sono, invece, quelli approvati dall’ Autorità e non quelli determinati dall’ETC.

**Quesito 5.**

**PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)**

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in qui l’ETC si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori a quelli risultanti dalla applicazione del MTR. Le istruzioni riportano la seguente dicitura “Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l’ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF.”

Il format previsto per la compilazione del MUD prevede al punto d4) la seguente voce di costo *“detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”* che risulta essere corrispondere alla voce della appendice 1 del PEF ARERA di cui alla *“detrazioni di cui al comma 4.5 della delibera 443/19”.*

In questa casistica la *“riclassificazione”* richiesta si tradurrà, pertanto, nel compilare la voce d4 utilizzando il valore citato corrispondente appunto alla detrazione di cui al comma 4.5 del 443/19 oppure si dovranno analizzare le voci singole voci di costo che compongono il valore evidenziato nel punto suddetto e si dovranno detrarre dalle singole voci dei costi della scheda CG?

**Risposta ISPRA**

In riferimento, poi alla richiesta riguardante il *“PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)”* si evidenzia che:

* alla voce d4), “detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”, deve essere riportato il valore in euro delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;
* alle singole voci di costo dovranno essere indicate i costi riclassificati.

Si ritiene opportuno, infine, a motivo di rendere evidente il dato relativo ai costi complessivi massimi derivanti dall’applicazione del MTR, di indicare il valore lordo del totale ƩT delle entrate tariffarie.

**Quesito 6.**

**Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) – Costi e quantitativi dei rifiuti urbani raccolti.**

Per il MUD Comuni, nel modulo MDCR, i costi e i ricavi da indicare sono quelli riportati nel PEF 2020 (che vi ricordiamo sono relativi all'anno 2018) o devono essere riportati i costi a consuntivo realmente sostenuti nel 2020?

Nel caso si debbano utilizzare i dati del PEF 2020 ci sarà una inevitabile discrasia tra i valori dei costi e i quantitativi riportati nella riga "Quantità totale raccolta" in quanto i valori dei costi desunti dal PEF 2020, essendo riferito ai costi 2018, è espressione di un quantitativo diverso da quello indicato nel MUD corrente?

**Risposta ISPRA**

Nel modulo MDCR devono essere inseriti, al pari di quanto accade per la scheda CG, i dati utilizzati per la compilazione del PEF 2020; si tratterà, quindi, dei costi relativi all’anno 2018 secondo le indicazioni previste dall’art. 6 dell’allegato A “MTR” della Deliberazione 443/2019/RIF di Arera.

In merito alla seconda parte del quesito, i dati quantitativi (relativi all’anno 2020) e quelli dei costi (relativi all’anno 2018) vengono resi confrontabili attraverso l’attualizzazione cui sono sottoposti le voci dei costi.

**Quesito 7.**

**Compilazione SCHEDA CG obbligatoria**

La compilazione da parte dei Comuni che devono presentare la dichiarazione MUD della scheda CG relativa ai costi è obbligatoria oppure facoltativa?

**Risposta ISPRA**

La compilazione della scheda CG relativa ai costi di gestione è obbligatoria, infatti, il comma 5 dell’articolo 189 del Dlgs 152/2006 prescrive che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le  informazioni riportate alle lettere da*a)* a*f)*, tra queste, sono richiesti alla lettera ***d)* i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.**

**Quesito 8.**

**Compilazione SCHEDA CG – inserimento dati PEF**

Nella scheda CG costi sostenuti dall’Ente, vanno indicati quelli relativi al PEF anno 2020 oppure il costo sostenuto dall’Ente nell’anno 2020 ricavato dalle fatture?

**Risposta ISPRA**

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario come previsto dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019.

**Quesito 9.**

**Compilazione SCHEDA CG – chiarimenti sui concetti di riclassificazione**

Vorrei chiarimenti riguardo ai concetti di:

* Riclassificazione finalizzata al rispetto del limite di crescita
* Riclassificazione per l'applicazione di valore inferiore delle entrate tariffarie massime approvabili.

**Risposta ISPRA**

I costi di cui alla scheda CG, in linea generale, sono voci di costo che rispettano il limite di crescita di cui all’art. 4 del MTR.

In caso di non rispetto del limite di crescita, la scheda CG deve essere compilata con le voci di costo che tengono conto della riclassificazione finalizzata al rispetto del limite stesso (voci di costo riclassificate art.4 del MTR).

Tuttavia, nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico finanziario, è contemplata la possibilità del superamento del limite di crescita (art. 4, comma 4.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF). In tal caso la scheda CG va compilata con detti valori solo se approvati da ARERA.

Nel caso di non approvazione dell’istanza di cui ai commi 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita.

Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l’ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF.

**Quesito 10.**

**Compilazione Modulo MDRC – inserimento per singolo flusso e sanzioni per inerzia**

Vorremmo sapere se è obbligatorio inserire i dati relativi ai costi e ricavi per singolo CER nella scheda MDRC, poiché all'interno del PEF non risultano informazioni inerenti tali costi e ricavi per singolo CER. In ogni caso inserendo solo i quantitativi senza costi e ricavi il sistema non mi segnala alcun errore.

**Risposta ISPRA**

In relazione alla compilazione del modulo MDCR, considerato che il PEF come rappresentato nella richiesta "poichè all'interno del PEF non risultano informazioni inerenti tali costi e ricavi per singolo CER" non contiene informazioni puntuali sulle singole frazioni, il soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell’anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, attualizzati utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

Al riguardo, si fa presente la disposizione dell’articolo 189, comma 5, del Dlgs 152/2006 che prevede: I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni relative all'anno precedente riportate alle lettere da a) a f), tra queste, sono richiesti alla lettera d) “i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti”.

In tale contesto, si evidenzia anche l’art. 258, comma 1, che prevede: “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

**Quesito 11.**

**Compilazione modulo MDCR – dati non suddivisi per singolo CER**

Si premette che, nel caso di Comuni di piccole dimensioni il dato per singolo CER è di difficile definizione in quanto aggregato, soprattutto nel caso dei costi di raccolta e trasporto. Nello specifico accade che il gestore che si occupa di raccolta e trasporto ha ottenuto l’appalto per più CER e pertanto non si riesce a disaggregare. Un po' più semplice per il costo di trattamento, in quanto fatturato direttamente dal destinatario.

Per i ricavi di fatto non esistono in quanto nella gara per l’affidamento dell’appalto viene previsto che il ricavo è a beneficio del gestore della raccolta, in modo da abbassare il costo dell’affidamento.

Premesso quanto sopra, vista la difficoltà e la conseguente genericità del dato che si può ottenere, si richiede se la mancata presentazione dei moduli MDCR sia soggetta a sanzione per incompleta presentazione del MUD Comune.

**Risposta ISPRA**

In merito alla compilazione del modulo MDCR per singolo CER è possibile operare una disaggregazione parametrica (una stima), considerando le quantità in gioco. Esempio: avendo il quantitativo totale di tutti i flussi pari a 100 tonnellate, è possibile suddividere il costo totale per ogni flusso in rapporto alle quantità dei singoli CER (a.e. 3 flussi 40-30-30 tonnellate).

Inoltre, si evidenzia che l’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede: “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

**Quesito 12.**

**Compilazione Scheda CG – dati da inserire**

In merito ai costi di gestione dei rifiuti (scheda CG del MUD 2021), chiedo se gli importi da inserire per quanto riguarda i componenti della parte fissa e variabile, sono quelli riclassificati per il rispetto dell’art.3 dell’MTR oppure quelli risultanti dal PEF non riclassificati e se gli importi sono gli stessi da riportare anche nella scheda ORSO.

 **Risposta ISPRA**

Gli importi da inserire, per quanto concerne la compilazione della parte fissa e variabile della scheda CG del MUD 2021, sono quelli risultanti dalla eventuale riclassificazione finalizzata al rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all’art. 4 della Deliberazione 443/2019/R/Rif.

In merito ai dati da riportare nella scheda ORSO, si rende noto che non sono di competenza ISPRA.

**Quesito 13.**

**Compilazione Modulo MDCR – riga a3 (CTRdiff) e a4 (CRD)**

Dovendo procedere alla compilazione della scheda MDCR, si chiede se i costi da indicare nella riga a3) e nella riga a4) sono relativi ai costi per ogni singolo rifiuto o alla sommatoria di tutti i rifiuti differenziati.

**Risposta ISPRA**

In riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto si evidenzia che i dati relativi ai costi di cui alle righe a3 (CTRdiff) e a4 (CRD) si intendono per singolo codice CER. Si precisa, inoltre, che deve essere compilato un modulo per ogni flusso.

**Quesito 14.**

**CER 150106 – Imballaggi in materiali misti**

Nel MUD dei Comuni, per il codice EER 15 01 06 (multimateriale), in caso di indicazione del totale riferito a tale codice senza riportare i dati relativi ai singoli materiali selezionati dall'impianto di destinazione, sono previste sanzioni a carico dei Comuni interessati?

**Risposta ISPRA**

Come indicato nelle istruzioni alla compilazione del MUD, modulo MDCR: “*nel caso di raccolta multimateriale va compilato un unico modulo MDCR comprensivo dei costi relativi a tutte le frazioni merceologiche contenute nella raccolta multimateriale, riferito al codice 150106*”.

Per ulteriori informazioni si rimanda al link:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/mud-2021>.

**Quesito 15.**

**Compilazione Scheda CG – valori COI negativi**

Si segnala che l'Ente di validazione del PEF 2020 ha validato un valore negativo relativo alla voce d1) Costi operativi incentivanti fissi.

La motivazione, ricavata dalla Relazione allegata al PEF è la seguente:

“Come indicato nella Relazione del Comune (Allegato 2), si evidenzia che nella voce COIEXPTF (Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR) è stata inserita la medesima riduzione, di pari importo al dato riportato nella voce CCD corrispondente al costo per il ripristino ambientale della ex discarica riportato nel Bilanci consuntivo 2018 del Comune, ma che dal 2019 non è più presente.”

In sede di compilazione del MUD 2021, nella pagina relativa ai CG (costi di gestione) alla voce d1) Costi operativi incentivanti fissi, il programma MUD 2021, alla voce di riferimento, non permette l'inserimento di valori negativi.

Si chiede come procedere in merito.

**Risposta ISPRA**

Le componenti COI hanno segno necessariamente positivo o nullo, per cui in questo caso si tratta di un’erronea interpretazione del MTR: sono infatti componenti (l’una di costo variabile, l’altra di costo fisso) collegate al riconoscimento dei maggiori oneri connessi al conseguimento di obiettivi specifici di miglioramento della qualità e potenziamento del servizio in termini di perimetro dello stesso.

Eventuali riduzioni di costo legate a miglioramenti della qualità o a incrementi dell’efficienza possono essere valorizzate approvando, per l’anno a, un valore delle entrate tariffarie inferiore a quello risultante dall’applicazione del MTR, anticipando così la valorizzazione di tali minori costi, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF. Tale rinuncia ai costi va inserita nella tabella di PEF come “Detrazione ai sensi del comma 4.5 della delibera 443/2019” (voce d4: “detrazioni in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione”).

Nel caso specifico si tratta di oneri (cessati) per il ripristino ambientale, ma più in generale, anche se si trattasse di costi, cessati, legati al miglioramento e/o potenziamento del servizio, l’Ente avrebbe dovuto operare in modo identico, ossia valorizzando solo gli eventuali maggiori costi (del miglioramento e/o potenziamento) nella componente COI, e a sua discrezionalità valorizzare invece i minori costi come “detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”.

**Quesito 16.**

**Informazioni MUD comuni – compilazione per cassa o competenza; CER 191212**

Vorrei sapere se il MUD va compilato per cassa o per competenza. Ad esempio, ho ricevuto dei conguagli per il periodo ottobre e novembre 2020 (ecotassa), ma la fattura e la conseguente liquidazione sono del 2021. Devo inserirli nel mud di quest’anno (2021 con dati 2020)?

Inoltre, per quanto riguarda le esecuzioni in danno per pulizia fondi privati, i relativi costi vanno inseriti nel mud di quest’anno, visto che sono costi che il comune ha comunque sostenuto?

Il rifiuto FSC 19.12.12 in che modo va inserito nel MUD comuni?

**Risposta ISPRA**

1-2. Il MUD 2021, per quanto riguarda la scheda CG e il Modulo MDCR, è compilato con dati dal PEF 2020 contenente i dati del 2018 da fonti contabili obbligatorie e attualizzati secondo l’art. 6 comma 5 dell’allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF.

3. Il rifiuto CER 191212 non va dichiarato nel MUD Comuni, nello stesso vanno inseriti i soli rifiuti urbani e assimilati raccolti nell’ambito del servizio, compresi quelli raccolti in convenzione.

**Quesito 17.**

**Compilazione Modulo MDCR – soggetti con obbligo presentazione e pagamento diritti di segreteria**

Per conto del Comune di …, con la presente sono a richiedere informazioni circa la compilazione della sezione MDCR del MUD Comuni. Nello specifico:

1. I dati richiesti sono dati di consuntivo ovvero da impegni e/o fatture o da preventivo (PEF)?

2. Chi è tenuto alla compilazione della sezione MDCR? La non compilazione comporta sanzione? Infatti, l'Ente ad oggi non possiede i dati completi delle spese sostenute in termini di CTR. O ancora, i costi di CRD sono parte del totale corrisposto per il contratto riguardante tutti i servizi di igiene urbana e non se ne conosce il dettaglio specifico per ogni CER, come richiesto. Infine, ad oggi, l'Ente non possiede ancora il quadro completo dei ricavi CONAI incassati. Sottolineo, inoltre, che il Comune, così come la maggior parte degli alti Comuni della provincia, nel 2020 non ha ricevuto l'approvazione del PEF secondo il nuovo MTR. Il che mi pare renda ancora più difficoltoso risalire al dettaglio dei dati richiesti nella sezione MDCR.

Colgo l'occasione infine per domandare chiarimenti in merito alla modalità di pagamento dei diritti di segreteria. È ancora possibile effettuare il pagamento tramite compilazione del bollettino inserendo il numero di conto corrente utilizzato l'anno scorso?

 **Risposta ISPRA**

1. Per la compilazione del MUD 2021 devono essere utilizzati i dati del PEF 2020, contenente i dati 2018 attualizzati all’anno 2020 (art. 6, commi 2 e 5 del MTR).

2. Come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 – Allegato 1, 10.3.2: i soggetti tenuti a presentare il Modulo MDCR sono “i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.

In relazione alla compilazione del modulo MDCR, considerato che il PEF non contiene informazioni puntuali sulle singole frazioni, il soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell’anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, attualizzati utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

Al riguardo, si fa presente la disposizione dell’articolo 189, comma 5, del Dlgs 152/2006 che prevede: “I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni relative all'anno precedente riportate alle lettere da a) a f), tra queste, sono richiesti alla lettera d) “i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti”.

In tale contesto, si evidenzia anche l’art. 258, comma 1, che prevede: “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Per quanto riguarda il pagamento dei Diritti di segreteria si suggerisce di visionare il sito www.ecocerved.it.

**Quesito 18.**

**Compilazione Scheda CG – compilazione per singolo Comune o sommatoria**

Il Consorzio presenta per conto dei Comuni la dichiarazione annuale dei rifiuti cumulativa per i 115 Comuni Consorziati, quali Comuni serviti dal sistema integrato dei rifiuti urbani del Bacino di riferimento. Dovendo procedere alla compilazione della scheda costi di gestione del PEF secondo il MTR ARERA pone la seguente domanda.

I costi di gestione devono essere indicati per singolo Comune oppure come sommatoria dei costi dei 115 Comuni?

 **Risposta ISPRA**

In merito al quesito posto, si evidenzia che se il Consorzio compila un’unica scheda RU per tutti i 115 Comuni, lo stesso deve fare anche per la Scheda CG.

**Quesito 19.**

**Compilazione in caso di procedure di inerzia in corso**

Dovendo procedere alla compilazione del MUD per il Comune di competenza, si formula il seguente quesito in merito alla scheda “Costi di gestione” ed al Modulo “MDCR”:

Per lo scrivente Comune è in corso una procedura di inerzia perché non possiede ad oggi il PEF 2020 approvato. All’interno delle suddette parti del MUD, stante la situazione anzidetta, si dovranno inserire comunque i dati dell’ultimo PEF (2020) seppur non validato, oppure si devono indicare i dati dell’ultimo PEF approvato (2019) che però non è stato redatto con i criteri richiesti quest’anno in base alla Delibera ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/?

**Risposta ISPRA**

Al riguardo si segnala il comma 6.6 dell’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 2019 che riporta “fino all’approvazione da parte dell’Autorità (…) si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ETC”.

**Quesito 20.**

**Compilazione SCHEDA CG - Costi di gestione**

Relativamente alla composizione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione per l'anno 2021, con la presente si richiede se quanto riportato sul sito ISPRA, nella FAQ n.1 del documento “questi e risposte del MUD2021 del 14/05/2021”, possa ritenersi ancora valido anche per l'anno 2021.

E quindi nella scheda CG non deve essere indicativo i costi del PEF Piano Economico Finanziario, determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, pur tali costi corrispondano ad una suddetta previsione dell'anno 2021 e non costi realmente sostenuti.

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e il modulo MDCR dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario per come previsto dalla Delibera ARERA del 31 ottobre 2019, però tali costi corrispondono ad una previsione dell'anno 2020 e non ai costi realmente sostenuti.

Come potremmo procedere per inserire i costi reali?

**Risposta ISPRA**

Per il 2021 quanto riportato all’Allegato A della delibera 443/2019 non cambia, ma va presa in considerazione anche l'integrazione di cui alla deliberazione 493/2020/R/RIF e del relativo allegato A, (MTR). In particolare, l’articolo 1.1 lettera a) della delibera 493/2020 fissa il tasso di inflazione per la rivalutazione dei costi fino all'anno 2021 (il tasso per rivalutare i costi 2019 per tradurli in valori 2020 era già noto, perché doveva essere già impiegato per predisporre il PEF 2020).

Per completezza di informazione si riporta il testo integrale della lettera a) di cui all'articolo 1.1 - Adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all’annualità 2021:

1.1 Tenuto conto degli adeguamenti monetari necessari alla predisposizione del piano economico finanziario per l’anno 2021, all’Allegato A della deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 6.5, dopo il periodo “Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a I 2019=0,90 % e a I 2020=1,10%”, è aggiunto il seguente periodo: “Per l’annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari a I 2021= 0,1%.”

**Quesito 21.**

**Mud comuni - scheda costi di gestione rifiuti urbani**

Qualora il PEF 2021 non fosse approvato né dall'ATO né da ARERA quali dati bisogna inserire nella scheda CG del MUD?

**Risposta ISPRA**

In relazione al quesito posto si evidenzia che nella scheda CG del MUD vanno inseriti i dati del PEF 2021 e nel caso, lo stesso, non fosse stato ancora approvato da ARERA, non va barrata la casella "PEF approvato da ARERA".

**Quesito 22.**

**Compilazione SCHEDA CG - Costi di gestione**

Nel 2019 il Comune di interesse aveva il 44% di RD ed i costi CRD del PEF 2021 erano relativi alla movimentazione di tali quantità. Nel 2021 il Comune è all’80%: quindi inseriremo i costi PEF 2021 che non sono assolutamente rappresentativi a livello conoscitivo rispetto alle quantità raccolte nel 2021.

**Risposta ISPRA**

La deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif, (modificata dalla deliberazione 493/2020/R/Rif) all'allegato A -MTR- introduce voci di costo aventi natura previsionale, a titolo di esempio, si evidenzia (articolo 2) il COIexp destinato alla copertura degli oneri variabili e fissi attesi, relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi.

Per il caso ipotizzato, aumento della RD dal 44% all'80%, si presume che si siano messi in atto una serie di azioni tese al miglioramento e all'incremento della stessa raccolta differenziata e che tale previsione sia uno degli elementi del PEF.

**Quesito 23.**

**Compilazione modulo MDCR**

Si richiede un chiarimento sulla compilazione del modulo MDCR.

Mentre per la scheda CG riporto i dati del PEF, nel modulo MDCR come inserisco i quantitativi di quei rifiuti in cui il Consorzio non risulta produttore, ma solamente intermediario/committente e quindi con dei costi di gestione e smaltimento?

Il caso in questione è il seguente:

• Nel Comune di interesse viene rilevato un abbandono di rifiuto contenente amianto (CER 170605)

• Il CEC, in qualità di avente funzione, affida tramite gara o aggiudicazione diretta ad una ditta autorizzata la rimozione, il trasporto e lo smaltimento del rifiuto

• La ditta autorizzata nella maggior parte dei casi si definisce come “produttore del rifiuto” in quanto compie operazioni di pretrattamento e messa in sicurezza.

Come faccio a compilare la scheda MDCR considerando che non ho alcun peso riportato nelle schede RU e DR-U, non essendo il produttore, ma ho dei costi all’interno del PEF alla voce CTR?

**Risposta ISPRA**

Il modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata- va compilato riportando, tra l'altro, i costi di gestione della raccolta differenziata e, in particolare i costi di trattamento e recupero CRT e i costi per la raccolta e il trasporto CRD. Il caso di specie si riferisce, invece, a rifiuti abbandonati. Al riguardo, la deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif, (modificata dalla deliberazione 493/2020/R/Rif) all'allegato A -MTR- articolo 7, punto 7.2, riporta che il costo della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette a uso pubblico è attribuito alla componente CSL (Costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio).